

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCIERI GRANDE MILANO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'applicazione delle seguenti regole è demandata al Consiglio di Disciplina secondo i principi stabiliti dallo Statuto della Associazione.
2. Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza delle norme associative e della Federazione alla quale aderiscono e devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della rettitudine e dell'etica sportiva. Sono tenuti, inoltre, ad un comportamento corretto e disciplinato nei rapporti sociali, sia nell'ambito delle strutture associative, sia nel corso delle competizioni.
3. Tutti i soci si impegnano a non usare ed, in particolare, a combattere l'uso di sostanze proibite dalle norme "Antidoping" stabilite dal CONI o, comunque, in grado di influire sulle prestazioni sportive.
4. Le inadempienze, stabilite dalla Commissione di Disciplina e ratificate dal Consiglio Direttivo alle norme sopra descritte daranno origine a provvedimenti disciplinari.
5. I Soci si impegnano, per contenzioso con altri Soci riguardante motivi di natura associativa o sportiva, a non ricorrere alla Giustizia ordinaria precedentemente all'esame da parte degli Organi di Giustizia della Associazione ed in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

NATURA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Per l'inadempienza alle norme disciplinari possono essere comminati i seguenti provvedimenti:

- a) Ammonizione
 - b) Diffida
 - c) Ammenda
 - d) Sospensione, con conseguente perdita temporanea della qualifica e delle prerogative di Socio da un minimo di 15gg ad un massimo di 2 anni, a seconda della gravità del fatto e delle circostanze attenuanti e/o aggravanti..
 - e) Radiazione, con conseguente perdita definitiva della qualifica e delle prerogative di Socio
- L'ammenda può essere comminata solo se l'inadempienza ha provocato danni economici all'Associazione e deve considerarsi come risarcimento, totale o parziale, del danno subito.

2. I provvedimenti disciplinari a livello associativo non escludono il trasferimento degli atti relativi agli Organi di Giustizia Federali. Questa norma è particolarmente valida per motivi di illecito sportivo, per dolose infrazioni di norma statutarie associative o Federali.

NORME PROCEDURALI

1. La denuncia di inadempienza e la relativa richiesta di esame da parte della Commissione di Disciplina può essere presentata al Consiglio Direttivo da parte di tutti i Soci, in forma scritta, contenente il massimo dei dettagli per l'esame preventivo. Qualora il Consiglio Direttivo non ritenesse sufficientemente motivata la richiesta può convocare le parti interessate per un chiarimento informale affidandone l'arbitrato ad un suo membro. In caso di insuccesso dell'arbitrato, il Consiglio Direttivo è tenuto al trasferimento d'ufficio degli Atti al Consiglio di Disciplina.
2. La denuncia può essere inviata direttamente dal Socio alla Commissione di Disciplina, qualora i fatti riguardino uno o più membri del Consiglio Direttivo. In questo caso la Commissione di Disciplina agisce d'ufficio, informandone il Consiglio Direttivo.
3. La Commissione di Disciplina non è tenuta a seguire particolari procedure formali in fase istruttoria o dibattimentale, purché vengano assicurati i seguenti principi:
 - Massima trasparenza nell'acquisizione degli elementi probatori
 - Massima facoltà di prova da parte degli interessati
 - Massima facoltà di difesa
 - Presunzione di innocenza fino all'emissione della sentenza
 - Massima sollecitudine nell'esame degli atti e nella esecuzione delle procedure di contraddittorio e di eventuale dibattito. In generale, la Commissione di Disciplina deve esprimersi entro 60gg dalla data della acquisizione degli atti da parte del Consiglio Direttivo, il quale, a sua volta, non può ritardare tale procedura oltre i 15 gg. dalla data della denuncia. Il Consiglio di Disciplina può richiedere al Consiglio Direttivo, per casi di particolare complessità una proroga al termine previsto, che, però, non può superare ulteriori 30gg.
4. Entro i termini descritti la Commissione di Disciplina deve proporre una sentenza al Consiglio Direttivo, che:
 - a) Accetta la proposta della Commissione ed applica la sentenza proposta.

b) Decide di non accettare la proposta della Commissione. In tale caso, Il Consiglio Direttivo deve riunirsi con la Commissione di Disciplina per il riesame, ascoltando, se necessario, le parti in causa. Al termine di tale esame, Il Consiglio Direttivo deve emettere la decisione finale.

PROCEDURE DI APPELLO

1. I Soci possono ricorrere contro le decisioni della Commissione di Disciplina, ratificate dal Consiglio Direttivo.

2. Tale richiesta di appello deve essere presentata al Consiglio Direttivo entro 7gg dalla ratifica della sentenza e sospende l'eventuale provvedimento disciplinare.

3. Il Consiglio Direttivo deve, in questo caso, nominare un Giudice Unico di Appello scelto, di volta in volta, tra i Soci di maggiore esperienza e facoltà di giudizio (non appartenente alla Commissione di Disciplina).

4. Il giudice Unico di Appello ha facoltà di riesaminare il caso secondo sua discrezione ed emette una sentenza scritta, motivata, definitiva ed inappellabile entro 30gg dalla sua nomina. La sentenza di seconda istanza può prevedere:

a. La conferma della sentenza di prima istanza

b. La cancellazione del provvedimento disciplinare comminato

c. La riduzione del provvedimento disciplinare comminato. In nessun caso la sentenza di seconda istanza può prevedere un inasprimento del provvedimento disciplinare.

NORME FINALI

1. In ogni caso gli Organi di Giustizia della Associazione devono agire in accordo e mai in contraddizione con le norme del Regolamento di Giustizia FITARCO.

2. Le norme del presente Regolamento possono essere integrate o modificate dal Consiglio Direttivo con maggioranza qualificata dei votanti (2/3). Le modifiche al Regolamento sono immediatamente esecutive e devono essere tempestivamente comunicate a tutti i Soci.

3. I Soci possono opporsi alle modifiche al Regolamento apportate dal Consiglio tramite una richiesta sottoscritta da almeno il 30% degli aventi diritto di voto. In questo caso le modifiche vengono congelate fino ad un successivo esame da parte della Assemblea dei Soci, che delibera sulle stesse.

Milano 25 / 05 / 2007